

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 8526/1.5.2

A lista d'inoltro

**Circolare n. 10/EL**

Udine, 15 marzo 2013

**TRASMESSA VIA PEC**

**oggetto: elezioni regionali ed amministrative del 21 e 22 aprile 2013. Disciplina della propaganda elettorale. Utilizzo dei locali comunali per i partiti e movimenti politici.**

## PREMESSA

In vista delle prossime elezioni regionali ed amministrative fissate per il 21 e 22 aprile, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile*
2. *Propaganda mediante affissioni*
3. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili*
4. *Lancio o getto di volantini*
5. *Riunioni di propaganda elettorale*
6. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli di votazione – c.d. "silenzio elettorale"*
7. *Sanzioni*
8. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti ed agevolazioni postali e fiscali*

### 1. Riferimenti normativi e documentazione utile

Come noto, la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" ha introdotto (al titolo VIII, articoli 71 – 76) una compiuta disciplina della propaganda elettorale mediante affissioni per le elezioni regionali, estesa alle elezioni provinciali e comunali dall'articolo 13, comma 78, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18.

Tra le novità più importanti si ricordano:

- l'eliminazione della propaganda indiretta;
- la disciplina delle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo);
- l'attribuzione al comune nel cui territorio sono commesse eventuali violazioni alla disciplina regionale, della competenza all'accertamento, notificazione e irrogazione delle sanzioni amministrative.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge regionale 28/2007, tutti gli stampati di propaganda elettorale, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del **committente responsabile**. La violazione di tale prescrizione è punita, ai

sensi del successivo articolo 76, comma 1, lett. e), della legge regionale 28/2007, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

In materia, è utile fare riferimento anche al **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 settembre 2005**, recante "Misure in materia di propaganda elettorale" consultabile al seguente indirizzo:

[www.regione.fvg.it/asp/guidaelezioni/asp/dettaglioAll.asp?iddoc=12534](http://www.regione.fvg.it/asp/guidaelezioni/asp/dettaglioAll.asp?iddoc=12534).

Nel provvedimento, che il Garante richiama in occasione di ogni tornata elettorale, vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori di singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Si richiama l'attenzione degli operatori anche sulla normativa in materia di par condicio (legge 22 febbraio 2000, n. 28), in quanto la stessa vieta, a partire dal 45° giorno antecedente il voto, la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva che non sia rispettosa della par condicio stessa. Si rimanda alle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (sito web: [www.corecomfvg.it](http://www.corecomfvg.it)).

Si ricorda, infine, che la legge 13 ottobre 2010, n. 175, ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

## **2. Propaganda mediante affissioni**

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007). Inoltre, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 28/2007, si considerano manifesti di propaganda elettorale anche quelli che contengono esclusivamente avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

**A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 22 marzo 2013, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale può essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi** a ciò destinati in ogni comune.

Pertanto, dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 22 marzo 2013, sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda elettorale in luoghi visibili al pubblico.

**In deroga a tale divieto, sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali** (l'articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007).

## **3. Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili**

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 22 marzo 2013 – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Le

insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito, lista o candidato fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei comitati elettorali, si ribadisce che la normativa regionale (articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007) consente l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.

Stante tale facoltà, si rappresenta l'opportunità, per consentire alle forze dell'ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune, specificando il partito, la lista o il candidato di riferimento, nonché l'indirizzo della sede degli stessi.

Con riferimento alle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo), la normativa regionale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007) ne consente l'allestimento per un più agevole esercizio della propaganda, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici. Su tali postazioni è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

#### **4. Lancio o getto di volantini**

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero da venerdì 22 marzo – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

#### **5. Riunioni di propaganda elettorale**

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

## **6. Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli di votazione – c.d. “silenzio elettorale”**

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione (da sabato 20 aprile a lunedì 22 aprile) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il c.d. silenzio elettorale (articolo 75 della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, sono vietati nel giorno antecedente ed in quelli della votazione:

- a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 20 aprile non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 19 aprile 2013.

## **7. Sanzioni**

Le sanzioni amministrative applicabili alle diverse fattispecie di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale sono disciplinate dall'articolo 76 della legge regionale 28/2007.

La novità più rilevante di cui tenere conto è che spetta al Comune, nel cui territorio è commessa la violazione, provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. Al Comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro chiunque:

- a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
- b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75 della legge regionale 28/2007 (vedasi, a titolo esemplificativo, il lancio e getto di volantini).

Tali sanzioni si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, va da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76, comma 6, della legge regionale 28/2007).

## **8. Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti ed agevolazioni postali e fiscali**

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 515/1993, applicabile anche alle elezioni regionali e amministrative in virtù del successivo articolo 20, i comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Inoltre, in applicazione degli articoli 17, 18 e 20 della medesima legge 515/1993, nei trenta giorni che precedono il voto, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito delle Poste, possono essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si ricorda inoltre che nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
*(sottoscritto con firma digitale)*

Lista d'invio

A:

Sindaci - Vicesindaci - Commissari dei comuni della Regione

Presidente della Provincia di Udine

Partiti della Regione;

e, p.c.:

Presidenza della Regione – Ufficio stampa

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine

Gorizia

Pordenone

Trieste

Co.re.com